Marchi e avviamenti

Tre vie per gestire le rivalutazioni dopo la stretta sulla deducibilità

La scelta è tra proseguire in cinquantesimi, pagare l'imposta sostitutiva o annullare gli effetti fiscali ottenuti nell'esercizio 2020

Pagina a cura di
Alessandro Germani

La campagna dei bilanci 2021 è interessata dagli effetti dell'inasprimento delle regole sulla durata delle deduzioni, che passa da 18 a 50 anni per i marchi e gli avviamenti. Lo ha disposto la legge di Bilancio 2022, dopo che quella per il 2021, avendo previsto la possibilità di rivalutare o riallineare tali asset con un'imposta sostitutiva del 3%, aveva comportato un massiccio ricorso a tali operazioni nei bilanci 2020. Ora queste operazioni – per ciò che concerne la loro convenienza fiscale – sono messe fortemente in discussione. Peraltro con una discutibile norma che, contravvenendo in toto allo Statuto del contribuente, prevede che gli effetti riguardino già il 2021, anziché valere solo per il futuro.

Vediamone gli impatti in bilancio per ciò nella chiusura dei conti al 31 dicembre 2021. Distinguiamo le rivalutazioni dai riallineamenti: i maggiori impatti bilancistici riguardano le prime.

Le rivalutazioni

Chi ha rivalutato asset quali i marchi – norma prevista per i soli soggetti Oic – lo ha fatto generalmente per due motivi. Da un lato il miglioramento patrimoniale: accanto all'incremento delle immobilizzazioni immateriali vi è stato un pari incremento (al netto della sostitutiva del 3%, prescindendo dall'ulteriore 10% necessario ad affrancare la riserva in sospensione d'imposta) dell'equity. Dall'altro, la convenienza fiscale: a fronte del 3% si beneficiava di un recupero in 18 anni ai fini Ires e Irap dei maggiori ammortamenti. Molti addirittura lo hanno fatto solo per la convenienza fiscale. Vediamo cosa succede adesso con la norma in cinquantesimi.

Una scelta è quella di andare avanti in cinquantesimi, con una convenienza fiscale chiaramente inferiore a prima. Poiché logicamente l'ammortamento del marchio sarà al massimo in 20 anni, parte dell'ammortamento sarà ripreso a tassazione, come variazione in aumento temporanea recuperabile solo in futuro, ammesso che l'azienda esista ancora e produca comunque reddito. Teoricamente bisognerebbe stanziare le imposte differite attive, ma verosimilmente non lo si potrà fare in quanto la ragionevole certezza su un orizzonte di 50 anni potrebbe essere assente.

Una seconda scelta può essere quella di pagare la sostitutiva in più – del 9%, 11% o 13% – necessaria a proseguire l'ammortamento in 18esimi. Al di là degli aspetti di convenienza fiscale e finanziaria dell'operazione – che appaiono immediatamente ridotti – l'incremento della sostitutiva comunque abbatte l'importo iscritto in origine a patrimonio netto, riducendo se non altro gli effetti per chi avesse rivalutato anche con quella finalità, e non solo per convenienza fiscale.

La terza possibilità, infine, è revocare i soli effetti fiscali dell'operazione, ottenendo indietro l'imposta sostituiva versata, in base a un futuro provvedimento dell'agenzia delle Entrate che disciplina questa possibilità. Ma in tal caso c'è un effetto collaterale non da poco: se si mantiene un valore contabile di 100 e si revoca la rivalutazione fiscale, ci si troverà con un valore fiscale dell'asset inferiore, supponiamo pari a 50. Ciò significa che in futuro si avrà a che fare con maggiori imposte, per cui questa operazione presupporrà lo stanziamento di un fondo imposte differite (Oic 25, paragrafo 60). Si determinerà quindi una riduzione della riserva di rivalutazione del 24,9% (27,9% - 3% di sostitutiva) che abbatterà notevolmente il patrimonio netto incrementato con la precedente rivalutazione. Vi sarà quindi chi, a quel punto, potrebbe optare per revocare la rivalutazione anche sotto il profilo contabile (si veda l'articolo in basso).

I riallineamenti

Ci sono ripercussioni anche nel caso dei riallineamenti, che riguardano sia i soggetti Oic sia quelli Ias. Infatti, potrebbe essere stato riallineato un marchio oppure un avviamento, sempre al fine di disinnescare il doppio binario fra civilistico e fiscale.

In ambedue i casi, la norma che dispone la deduzione in 50esimi anziché in 18esimi genera delle variazioni in aumento. Con un orizzonte temporale a 50 anni lo spazio per le imposte anticipate potrebbe non esservi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA